

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 737-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZUCCALÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1969,
in un testo unificato comprendente il*

DISEGNO DI LEGGE

(n. 238)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

E I

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati RIZ, MITTERDORFER e DIETL (n. 228); ALESSI (n. 243)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1969*

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1969

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 737 sottoposto al nostro esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1969 in un testo unificato comprendente il disegno di legge n. 238 d'iniziativa governativa e i disegni di legge d'iniziativa parlamentare proposti rispettivamente dai deputati Riz ed altri (n. 228) ed Alessi (n. 243).

I PRECEDENTI

1. — Il provvedimento trae origine immediata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1968 che, affrontando il delicato problema delle garanzie costituzionali della libertà del cittadino in rapporto alle attività svolte sia dalla polizia giudiziaria (le così dette indagini preliminari), sia dal Pubblico Ministero (i così detti atti di polizia giudiziaria del Procuratore della Repubblica svolti direttamente o per mezzo della polizia giudiziaria), secondo le previsioni del codice di procedura penale vigente, dichiarava « la illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori, senza l'applicazione degli articoli 390, 304 *bis*, *ter*, *quater* del codice di procedura penale ».

Ma la sentenza testè ricordata non è che l'epilogo di un contrasto di fondo, più lontano e più radicale, tra l'esigenza del rinnovamento strutturale di vecchi schemi autoritari, legati a mentalità e concezioni ormai da tempo superate nella coscienza pubblica e in ogni caso in contrasto con i principi della Carta costituzionale, e certe remore o resistenze abbarbicate a privilegi o rivendicazioni di poteri non più compatibili, anche se per lungo tempo tollerati, con l'evoluzione della nostra società civile.

È noto come la codificazione processuale penale del 1930, per il momento del suo sorgere e per la ispirazione da cui era pervasa (ed i due tempi sono, ovviamente, inscindibili), non offriva al cittadino inquisito alcuna garanzia di difesa nella fase preliminare dell'attività inquisitoria, sicchè l'accusa — sen-

za alcuna partecipazione od intervento della difesa — predisponeva il fascicolo con la raccolta delle prove da presentare al giudice per il dibattimento. Gli effetti di una simile normativa sono a tutti noti: il 50 per cento circa di assoluzioni in giudizio, carcerazioni preventive sofferte ingiustamente, non poche volte per anni, confessioni rese con violenze e coercizioni, prove evanescenti e qualche volta prefabbricate, come recenti casi hanno rilevato: era l'apparato che si contrapponeva al singolo che della giustizia del suo Paese aveva, specie se umile e povero, una delirante visione kafkiana.

Il legislatore volle porre un rimedio, anche se parziale, a questa insostenibile situazione e nel 1955 approvò la così detta « novella di riforma » nella quale si prevedevano garanzie, sia pure limitate, di intervento della difesa nella fase istruttoria. Ma le reazioni a queste timide e parziali innovazioni furono estremamente decise per neutralizzare gli effetti, al di là e al di sopra della volontà del legislatore: l'interpretazione della « novella » fu orientata nel senso di limitare la riforma al solo procedimento istruttorio formale, escludendo il campo della istruttoria sommaria « proprio nell'intento di limitare o di impedire — rileva perspicuamente l'onorevole Vassalli nella sua relazione all'altro ramo del Parlamento per il disegno di legge in esame — quelle stesse garanzie che si ritenevano pregiudizievoli per uno svolgimento rapido e fecondo della giustizia e per un più sicuro accertamento della verità contro l'imputato ».

La conseguenza fu ovvia ed è testimoniata da numerosi e qualche volta clamorosi casi giudiziari: aumentò enormemente il peso e l'estensione dell'istruzione sommaria che si svolgeva al riparo di ogni « intrusione » della difesa, e per conseguenza tutta la mole, spesso enorme, dell'attività istruttoria (interrogatori, prove, perizie eccetera) si svolgeva dietro questo paravento, forse comodo, ma sicuramente incostituzionale e non aderente alla coscienza civile del Paese.

Critiche e dissensi si levarono, anche autorevoli come quelle del senatore Leone, contro questo arretramento del procedimento penale verso schemi incompatibili con i principi costituzionali, fino a che non si ar-

rivò a quella che argutamente venne chiamata la « guerra delle due Corti ». Da una parte la Corte suprema di cassazione, ferma al principio interpretativo tendente ad escludere l'applicazione delle garanzie della difesa nel procedimento formale (in verità molto limitate) al procedimento sommario, dall'altra la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 11 del 1965, dichiarava tale interpretazione — solo in motivazione, senza arrivare, quindi, ad una dichiarazione di incostituzionalità — incompatibile con i principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione. La roccaforte trincerata, tuttavia, continuava a resistere e, malgrado l'indirizzo suggerito dalla Corte costituzionale, la Cassazione (sentenza 28 aprile 1965) dichiarava ancora manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che, invece, era stata ritenuta fondata dall'unico Organo competente. È giusto ricordare che numerosi giudici di merito non si adeguarono all'interpretazione della Cassazione e riproposero la questione alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 52 del 1965, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 392 del codice di procedura penale, nella parte con cui si estendevano all'istruzione sommaria le norme dell'istruzione formale « in quanto applicabili », inciso questo che aveva reso possibile l'orientamento restrittivo, che riservava alla polizia giudiziaria ed al Pubblico ministero l'appannaggio delle prime indagini e dell'istruttoria sommaria senza scomode intrusioni.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

2. — L'estensione all'istruttoria sommaria delle garanzie previste per quella formale non risolveva il problema, peculiare al macchinoso processo inquisitorio, delle garanzie per la libertà del cittadino in una fase precedente all'istruttoria, sommaria o formale che sia, quella delle « indagini preliminari », svolte sia dalla polizia giudiziaria sia dal Pubblico ministero, nella quale si arroccava, ultimo fortilizio, l'attività istruttoria essenziale.

La Corte costituzionale, con il peso della sua autorità ed il prestigio del suo alto magistrato, è intervenuta con la sentenza n. 86 del 1968, in modo netto e fermo, constatando l'anomalia del fenomeno e l'urgenza di porvi rimedio.

È una finzione puramente nominalistica e fonte di pericolosi equivoci, quella di ritenere la fase « delle indagini preliminari » come sganciata e diversa dall'istruzione. Gli atti in essa compiuti « non differiscono sostanzialmente da quelli in cui si concreta la vera e propria istruzione e perciò possono condurre il processo su binari dai quali più tardi non sarà facile uscire: basti pensare a ispezioni non facilmente ripetibili, a ricognizioni compiute nell'ansia di individuare rapidamente il colpevole, a interrogatori condotti febbrilmente nel clima di allarme cagionato dal delitto. Il modo come le indagini vengono eseguite, gli strumenti dei quali è costretto a servirsi l'inquirente, l'assenza di vera collaborazione da parte dell'indiziato (se c'è) e di chi lo assiste possono compromettere irrimediabilmente la sorte del giudizio ».

E qual'è il limite — si chiede la Corte — che segna il confine tra « indagine preliminare » e attività istruttoria, se esso deve dipendere « dalla mera discrezionalità dell'inquirente, portato dalla natura delle sue stesse funzioni ad allungare talvolta la fase preliminare in confronto con quella istruttoria »?

Ogni facoltà discrezionale attribuita all'accusatore si traduce fatalmente in una compressione o vanificazione della garanzia per la difesa, esorbitando, per ciò stesso, in pericolosi squilibri autoritari, incompatibili con la struttura democratica della Repubblica. In questo senso, già in altra occasione la Corte costituzionale prima ed il Parlamento recentemente sono intervenuti a proposito del potere immotivato attribuito al Pubblico ministero, ai sensi del terzo comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale, nel ritenere « evidenti » le prove del reato per scegliere l'istruzione formale anziché quella sommaria, modificando la norma.

« La differenza tra la fase dell'istruzione formale, che offre al prevenuto (se c'è un prevenuto) le garanzie previste negli articoli 390, 304-bis, 304-quater, e quella precedente, che le ignora, non trova adeguata giustificazione dinanzi all'articolo 24, secondo comma della Costituzione: non è giustificata dall'urgenza di raccolta delle prove, poichè la norma impugnata si applica anche fuori dai casi che esigono rapidi interventi, mentre a tali casi provvede comunque l'articolo 304-ter del codice di procedura penale; nè dalla natura delle operazioni, dato che esse non differiscono da quelle di cui è fatta l'istruttoria, nè dalla loro pretesa estraneità al vero e al proprio giudizio, chè questo sarebbe un motivo troppo formalistico per di più contraddetto dalla partecipazione del magistrato a quegli atti ».

Travolto da incostituzionalità il potere del Pubblico ministero nelle « indagini preliminari », eguale sorte non poteva non spettare allo stesso potere attribuito alla polizia giudiziaria dall'articolo 225 del codice di procedura penale. « Qui la gravità degli interventi non promossi dal Pubblico ministero sembrerebbe giustificata dalle ragioni della flagranza o dell'urgenza, mentre la violazione del diritto di difesa parrebbe evitata dall'obbligo di osservare le norme sull'istruzione formale e di trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica; ma la realtà è ben diversa.

La tensione derivante dalla delicatezza delle funzioni, il proposito di scoprire rapidamente i colpevoli, accentuato in soggetti che con l'attività di polizia giudiziaria alternano compiti di polizia di sicurezza, il timore (connaturato a questa stessa situazione) di non reperire o perdere le prove, la difficoltà di uno stretto controllo da parte del Procuratore della Repubblica portano spesso, nella applicazione pratica, ad allargare il concetto d'urgenza o di flagranza: sì che, al di là della previsione legislativa, il diritto di difesa è sacrificato a esigenze che si rivelano talora insussistenti e per le quali d'altra parte bastano le norme dell'istruzione, saggiamente conciliando l'esercizio di quel diritto con le assolute necessità del processo, comprese quelle dell'urgenza (articolo 304-ter,

ultimo comma, e 304-quater, penultimo comma) ».

IL DISEGNO DI LEGGE

3. — Rimossa ogni barriera terminologica, eliminate le finzioni formali, rimaneva il problema di predisporre i rimedi per una realtà ormai spoglia di orpelli giustificativi. Ma quali? Innovare nell'ambito del sistema ancora vigente con radicali limitazioni alle indagini preliminari sia della polizia giudiziaria che del Pubblico ministero? oppure adeguare le norme del sistema a queste fasi, estendendo ad esse le garanzie proprie della istruttoria formale?

Su questa scelta si è molto e profondamente discusso nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, con serie e motivate argomentazioni a favore dell'una o dell'altra tesi. La stessa sentenza della Corte costituzionale offre alternative, ma non suggerisce la scelta: « d'altronde la dichiarazione di illegittimità parziale dell'articolo 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo. A questo proposito vedrà il giudice ordinario come la disciplina dell'istruzione e il precetto dell'articolo 390 si possono realizzare, soprattutto nell'eventualità che il prevenuto non risponda all'invito di scegliere un difensore; ad ogni modo, anche se risultasse che di regola occorrerà l'intervento del magistrato, l'inconveniente, a giudicare dalla esperienza di altri Paesi, non sarebbe d'eccessiva gravità; il diritto di difesa, in un ordinamento che vieta di considerare colpevole chi non abbia subito una condanna definitiva, val bene il sacrificio di una maggiore speditezza delle indagini ».

Il disegno di legge governativo e poi il testo del disegno di legge unificato votato a maggioranza, oggi sottoposto al nostro esame, sono informati all'indirizzo di seguire l'estensione delle garanzie dell'istruzione formale alle indagini preliminari, con l'aggiunta di qualche innovazione degna di rilievo, di cui diremo fra breve.

Questa scelta ha sollevato qualche perplessità in sede di esame avanti la Commissione giustizia del Senato, anche da parte del relatore.

Rimangono, infatti, intatti gli atti ed i poteri che l'articolo 225 del codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria — e quindi anche al Pubblico ministero in relazione all'articolo 232 del codice di procedura penale: l'interrogatorio dell'arrestato, le sommarie informazioni testimoniali, i confronti, le ispezioni, le ricognizioni restano disciplinati dal sistema vigente con la sola introduzione delle garanzie proprie della difesa istruttoria.

L'auspicato superamento di quella specie di limbo processuale che è costituito dalla fase delle « indagini preliminari » e che, secondo la esperienza comune, costituisce la fonte di possibili abusi o degenerazioni, non si è verificato.

Recenti clamorosi episodi dimostrano come con i poteri delle indagini preliminari si possono mettere in movimento, in misura anche sproporzionata al fine di raggiungere, meccanismi di inquisizione che non offrono alcuna garanzia di corretto funzionamento della giustizia in una società moderna, appunto perchè la discrezionalità di una parte nell'uso di questi poteri si esaspera proprio per la mancanza di partecipazione e di controllo dell'altra parte che rimane in posizione subalterna, in violazione di precisi principi costituzionali.

Tuttavia si deve precisare che dove non ha provveduto, e forse non poteva provvedere, una disciplina settoriale e limitata, anche per intrinseche ed obiettive difficoltà di coordinare le innovazioni con un sistema reativo e superato, ha provveduto il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, che, come è noto, è all'esame della Commissione giustizia del Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati.

La trasformazione radicale del sistema processuale penale, con l'abbandono del rito inquisitorio e l'accoglimento di quello accusatorio, ha consentito, in una prospettiva più ampia ed armonica, la definitiva soppressione delle indagini preliminari sia da

parte della polizia giudiziaria che del Pubblico ministero, almeno come oggi sono intese e praticate. La partecipazione della difesa in condizioni di parità con l'accusa di viene incisiva e sostanziale ed il precetto costituzionale (articolo 27) della presunzione di non colpevolezza dell'imputato viene salvaguardato, in armonia con l'altro della difesa della pace sociale.

Ne consegue che la scelta fatta nell'odierno disegno di legge non copre un disegno politico di conservazione, perchè un orientamento ben più ampio ed innovatore è stato adottato dal Governo nella riforma del codice di procedura penale. Si tratta, quindi, di una iniziativa che si colloca in questa fase di transizione del passaggio dal vecchio al nuovo sistema, come intesa a sanare quel vuoto che la sentenza della Corte costituzionale aveva determinato e che in parte era stato colmato da una certa prassi adottata dalle Procure generali che avevano emanato apposite istruzioni. L'odierno provvedimento si muove — come ha rilevato in sede di Commissione l'onorevole Ministro di grazia e giustizia senatore Gava — sulle linee della più ampia riforma prevista per tutto il processo penale. Inoltre esso tende opportunamente — come è stato precisato in sede di Commissione dal senatore Maris — ad impedire che in materia tanto delicata siano la prassi o le circolari a stabilire modi di comportamenti, che solo il legislatore può fissare e determinare.

4. — Nel quadro del sistema sopra delimitato il disegno di legge si articola, introducendo anche innovazioni di rilievo, nel modo seguente:

a) Con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 78 nel senso di parificare le figure dell'imputato e dell'indiziato e quindi estendere a quest'ultimo i diritti connessi all'esercizio della difesa in qualsiasi fase del procedimento, compresa — e questa è la novità — la fase delle indagini di polizia giudiziaria.

Il terzo comma, che è aggiuntivo, introduce una innovazione, che la nostra legislazione non aveva mai esplicitamente recepito

(salvo nel codice Finocchiaro Aprile): il diritto dell'imputato di non rispondere in base al principio *nemo tenetur se detegere*.

L'attuale ordinamento, in verità, contemplava per implicito questo principio, ma come condizione di non punibilità (articolo 384 del codice penale), più che come diritto fondamentale del cittadino. L'averlo evidenziato sotto quest'ultima specie è certamente lodevole e merita incondizionata approvazione.

b) Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 134 del codice di procedura penale confermandosi solo la parte relativa alle infrazioni disciplinari per gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti degli istituti di prevenzione e di pena, che diano consigli sulla scelta del difensore.

Si è soppressa la parte relativa alla nomina del difensore ed al divieto di ricevere la designazione da parte dei soggetti testè indicati.

Ciò si ricollega all'innovazione introdotta dall'articolo 3 sulla nomina del difensore: esso deve essere designato, di fiducia e di ufficio, fin dalle indagini preliminari, in favore non solo dell'imputato, ma dell'indiziato di reità, e ricevere la designazione costituisce un dovere degli organi preposti alle indagini.

c) L'articolo 3 modifica l'articolo 225 del codice di procedura penale relativo alle indagini preliminari della polizia giudiziaria nel quadro già delineato. Il tema di fondo è costituito dall'avviso al difensore nelle forme previste per l'istruzione formale (articolo 304-ter del codice di procedura penale) del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Secondo il quarto comma il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni ed alle perquisizioni nei limiti, per queste ultime, previsti dall'articolo 224. Perciò gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato — in pratica sempre — possono procedere non solo alla ricognizione e alle perquisizioni, ma alle ispezioni, ai confronti ed ai sequestri, oltre che all'interrogatorio dell'indiziato (non dell'arrestato o del fermato, che è riservato al

Procuratore della Repubblica o al Pretore, dopo la sua traduzione in carcere con ogni altra attività istruttoria — secondo comma), ed alle sommarie informazioni testimoniali.

Tralasciando di considerare le sommarie informazioni testimoniali ed il sommario interrogatorio dell'indiziato, per i quali la partecipazione o l'assistenza del difensore non rientra nel quadro della nuova disciplina se non nel limite degli avvisi di deposito degli atti, secondo le norme dell'istruzione formale, il limite posto dal quarto comma per la partecipazione del difensore alle sole ricognizioni appare gravemente limitativo e pericolosamente esposto a vizio di incostituzionalità.

Esso, inoltre, si ripercuote nella fase degli atti preliminari compiuti dal Procuratore della Repubblica per i quali l'innovazione del disegno di legge (articolo 5) consiste nel richiamo all'articolo 225 del codice di procedura penale ed all'articolo 390 per l'ipotesi di nomina di ufficio del difensore.

La Corte costituzionale nella sentenza numero 86 più volte citata ha ricordato che questi atti — interrogatorio, ricognizioni, ispezioni, confronti, perquisizioni — « danno luogo a processi verbali direttamente utilizzabili nel corso ulteriore del giudizio » e non differiscono da quelli in cui si concreta la vera e propria istruzione, « e perciò possono condurre il processo su binari dai quali più tardi non sarà facile uscire »; precisa inoltre che essi, se compiuti nel corso della istruzione formale, si svolgerebbero quasi tutti alla presenza dei difensori delle parti.

Non sarà superfluo ricordare che l'articolo 304-bis del codice di procedura penale attribuisce al difensore il diritto di assistere, nella fase dell'istruzione formale, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni.

Neppure l'esigenza dell'urgenza (o della flagranza) può giustificare limitazioni di intervento della difesa, perchè siffatta esigenza si rivela — secondo l'autorevole rilievo della Corte costituzionale — talvolta insussistente.

d) L'articolo 6 del disegno di legge disciplina il fermo di persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il

mandato di cattura e quando sussiste fondato sospetto di fuga. La innovazione introdotta riguarda il divieto di proroga del fermo di polizia fino al limite di sette giorni e quindi la opportuna collocazione della misura restrittiva della libertà personale nell'ambito dell'articolo 13 della Costituzione.

e) Con l'articolo 7 si aggiunge una nuova disposizione al codice processuale vigente.

Nei casi di arresto in flagranza o di fermo deve essere dato avviso delle misure adottate ai familiari del prevenuto. La norma ha un valore umano e sociale di indubbio rilievo, perchè offre ai familiari la possibilità di essere messi al corrente della sorte di un loro congiunto e nel contempo facilita la scelta di un difensore di fiducia fin dai primi passi delle indagini.

f) Con le modifiche apportate all'articolo 304 del codice di procedura penale s'intende cointeressare le parti private a collaborare allo svolgimento dell'istruttoria fin dal suo primo atto e si estendono alla persona non imputata, nei confronti della quale sorgono

indizi di reità nel corso dell'istruttoria, le garanzie proprie dell'imputato.

Onorevoli senatori, le innovazioni adottate nel disegno di legge sottoposto al nostro esame introducono riforme che, seppure inquadrate nell'ambito del vigente sistema processuale, meritano considerazione ed approvazione, con gli eventuali miglioramenti che l'Assemblea volesse introdurre. Certo si è ancora lontani dalla radicale modifica del sistema, secondo le previsioni del disegno di legge per il nuovo codice di procedura penale, che ci auguriamo possa essere approvato in termini brevi per rispondere alle esigenze ed alle ansie della nostra società civile. Tuttavia il provvedimento odierno si muove su queste direttive, come momento cioè di transizione dal vecchio al nuovo, come una fase di passaggio che migliora il vecchio, non per fermare, ma per anticipare il nuovo ordinamento.

ZUCCALA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Assunzione della qualità di imputato).

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ».

Art. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Sommarie informazioni).

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

Art. 5.

L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Atti di polizia giudiziaria
del procuratore della Repubblica)*

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 249-bis.

(Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

Art. 8.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Avviso di procedimento.
Nomina del difensore).*

« Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nomi-

nato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'uf-

ficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

Art. 9.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento - Nomina del difensore).

« Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232 ».